

**CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO IN APPELLO**

Per l'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 (codice fiscale 80078750587), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo C.f. SRDMHL63H16H199I indirizzo PEC : avv.[michele.sordillo@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.michele.sordillo@postacert.inps.gov.it); fax 06 94527818; in virtù di procura generale alle liti notaio P. Castellini **rep. 80974/21569 del 21.7.2015**, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria n.29 .

**resistente**

Badia Mario + 69, elettivamente domiciliati in Roma, P.zza Cola di Rienzo, n. 69, presso lo studio degli avv.ti Paolo e Alberto Boer.

**ricorrente**

**FATTO**

Con vari ricorsi, poi riuniti, gli istanti in epigrafe, sulla premessa di essere titolari di pensione categoria TT, fondo telefonici, deducevano che l'Ente previdenziale aveva loro comunicato l'assoggettamento del loro trattamento pensionistico erogato dal Fondo al c.d. contributo di solidarietà, previsto e disciplinato dall'art. 24, co. 21 del DL n. 201/11. Affermavano al riguardo che l'Ente aveva calcolato il contributo sull'intero importo della pensione liquidata dal Fondo Telefonici, anziché *“solo sul differenziale intercorrente tra la pensione determinata con le norme del Fondo sostitutivo e la corrispondente pensione che sarebbe spettata ad un iscritto al regime generale”*, chiedendo al Tribunale di Roma di pronunciare la condanna dell'Ente alla restituzione del contributo di solidarietà calcolato oltre tale differenziale.

Con sentenza n.2285/17 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta con condanna dell'Ente alla restituzione del contributo di solidarietà, di cui all'art 24 co 21 del DI 201/11, *“prelevato sulla parte di pensione che, a parità di retribuzione e contribuzione, sarebbe spettata applicando le norme del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti dell'Ago.*

La sentenza non può essere condivisa e viene gravata per i seguenti

## Motivi

### **Erroneità e non conformità a diritto della motivazione resa dal Tribunale**

E' bene ribadire, primariamente, il dettato della norma di cui si discute: " *A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.*

*L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.*

*Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo".*

Orbene la sentenza afferma, statuendo la condanna dell'Ente alla restituzione del contributo di solidarietà, di cui all'art 24 co 21 del Dl 201/11, "prelevato sulla parte di pensione che, a parità di retribuzione e contribuzione, sarebbe spettata applicando le norme del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti dell'ago" **che il contributo di solidarietà debba essere, nella sostanza calcolato in maniera diversa di quella concretamente attuata.**

**Detta interpretazione non può essere in alcun modo condivisa, mancando in tal senso, innanzitutto, alcun espresso riferimento legislativo.**

*Nella motivazione della sentenza si legge che la materia del contendere concerne l'interpretazione della norma che letteralmente dispone" *L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di**

*pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.*"

**L'interpretazione della norma, prosegue la sentenza, in un contesto finalizzato alla perequazione dei trattamenti goduti da dipendenti provenienti da diversi fondi, induce a valorizzare una lettura che individua la misura del predetto contributo nella quota di pensione calcolata sulla base dei parametri più favorevoli rispetto a quelli dell'Ago, per il periodo di iscrizione precedente alla armonizzazione.**

Tale interpretazione, contenuta nella parte motiva, è definibile sostanzialmente quale interpretazione che valorizza una lettura c.d. equitativa, che infatti viene rilevata anche nelle due sentenze di merito richiamate nella motivazione (Quella del Tribunale parla di "ragionevole applicazione" e quella della Corte di Appello parla di "aderenza allo spirito della contribuzione equa". **Essa deve essere fermamente e necessariamente censurata.**

L'opzione interpretativa di cui alla sentenza impugnata e relativa anche a quelle richiamate (peraltro, queste ultime, riguardanti lo stesso procedimento, nei due gradi di giudizio finora espletati, non ancora passate in giudicato, essendo stato proposto all'uopo ricorso per Cassazione) **non trova alcun fondamento nel dettato normativo ed è frutto di interpretazione del arbitraria.**

Il disposto normativo - considerando sia la ratio che sorregge l'intero provvedimento sia la terminologia usata - non può avere altro significato se non quello di prevedere il contributo di solidarietà per quei trattamenti pensionistici che sono stati determinati (e calcolati) in base ai criteri di calcolo propri dei Fondi sostitutivi, del tutto diversi, in quanto molto più favorevoli, rispetto alle regole vigenti nell'A.G.O., a cui non deve essere fatto alcun riferimento in termini comparativi.

**E ciò ben si ricava anche dai Lavori preparatori alla norma indicata, ove nulla è detto nel senso prospettato dalla sentenza ( e dai ricorrenti).**

Nella sentenza non si tiene infatti in alcun conto della portata per così dire "storica" dello stesso concetto di "quota" di pensione.

La norma di cui all'art. 24, co 21, al fine di determinare l'ammontare della misura del contributo, fa riferimento alla quota di pensione, commisurata sull'anzianità contributiva maturata sino al 31.12.1995, determinata in base alle regole speciali e più favorevoli rispetto all'AGO.

Ciò già si spiega in ragione del fatto che dal 1.1.196, in virtù della legge n. 335/95, è stato realizzato un processo di armonizzazione dei Fondi sostitutivi all'AGO, venendo man mano a perdere rilievo la connotazione derogatoria della disciplina dettata per le diverse Gestioni sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria. Ed ecco che, quindi, ne deriva la **chiara spiegazione del riferimento legislativo alla quota di pensione più favorevole rispetto al regime generale.**

Diversamente, ed in maniera in alcun modo condivisibile, secondo l'interpretazione della sentenza, si dovrebbe prendere in considerazione non la quota predetta, bensì **una parte della quota stessa.** E cioè l'importo risultante dalla **differenza tra la quota calcolata secondo le regole del Fondo e la quota che sarebbe risultata dall'applicazione delle regole AGO.**

Nessun riferimento a tale procedimento (di doppio calcolo), **si ribadisce, è stato fatto dal legislatore.**

Ed infatti, ovviamente, nulla esplicita la norma in relazione al predetto doppio calcolo :

- il primo effettuato secondo le regole del Fondo ( per cui ad es. da esso scaturisce una quota pari a 100);
- il secondo effettuato secondo le regole dell'AGO ( per cui la quota sarebbe ad es. pari a 70).

E, quindi, facendo la differenza tra le due quote così ottenute, si otterrebbe la **"parte"** di **quota** su cui applicare il contributo (riferendosi all'esempio riportato, la base imponibile del contributo di cui si discute sarebbe, quindi, pari a 30).

**Di tale procedimento non vi è alcuna traccia, neanche labile, nel disposto normativo, né, com'è chiaramente comprensibile, avrebbe potuto essere sottaciuto dal legislatore, qualora avesse inteso applicarlo (ubi lex voluit).**

Orbene, come in maniera semplice e lineare previsto dalla norma, l'importo del contributo de quo è stato calcolato correttamente dagli uffici amministrativi sulla quota di pensione determinata sull'anzianità contributiva maturata sino al 31.12.1995 ( si veda anche l'estratto della circolare Inps n. 35 del 2012 e il messaggio n. 10717/12, all.1 memoria di costituzione) . Ed infatti, detto concetto, in riferimento a quell'arco temporale di riferimento, chiaramente indica un "insieme" intero (nel caso che ci occupa rileva appunto la quota di pensione maturata sino al 1995).

A tal proposito si ribadisce quindi, come del resto pure esplicito nelle note degli uffici amministrativi, che **" Il comma 21 dell'art. 24 del decreto legge n. 201/2011,**

convertito in legge n. 214/2011 21 fa riferimento, al fine di determinare l'ammontare della misura del contributo, ad una quota di pensione (quella determinata sulle anzianità contributiva maturate sino al 31.12.1995) e non ad una parte della quota medesima (ossia all'importo risultante dalla differenza tra la quota calcolata secondo le regole del fondo e la quota che sarebbe risultata dall'applicazione delle regole AGO).

Il predetto contributo, volendo dare uno sguardo alla reale prospettiva storica dei fatti è stato istituito in un'ottica di solidarietà (questa si avente anche i requisiti di una effettiva maggiore equità), allo scopo di determinare in modo appunto equo il concorso degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali predette al riequilibrio dei menzionati fondi.

Il legislatore ha infatti ritenuto - in un momento di estrema difficoltà dello stato e del settore pensionistico in generale - ragionevole prevedere un contributo di solidarietà su pensioni (superiori a 5 volte il trattamento minimo) relativi a fondi speciali di previdenza, caratterizzati da criteri di calcolo della quota di pensione più favorevoli rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Ritenere che l'intenzione della norma sia stata quella di prevedere il contributo di solidarietà solo sulla parte di pensione eccedente quella che, a parità di retribuzione e di contribuzione, sarebbe spettata applicando le norme dell'AGO, significherebbe affermare di conseguenza che il legislatore abbia previsto un doppio calcolo di tutte le pensioni interessate al contributo di solidarietà.

Ciò, oltre a non essere fondato sulla lettera della norma, non risulta neppure ricavabile in via di interpretazione, come fa' la sentenza citata, e questo proprio per la gravità delle conseguenze che nulla produrrebbero a livello c.d. "equitativo" (anzi, confermerebbero, per così dire istituzionalizzandole, le palesi disparità in atto nel settore pensionistico).

Il legislatore ha manifestato l'esigenza - con l'espressione "quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria" - di giustificare l'assoggettamento al contributo in virtù appunto dell'esistenza di una quota di pensione caratterizzata dall'applicabilità di criteri di calcolo "speciali" rispetto a quelli dell'Ago.

Ed infatti il contributo di solidarietà non è applicabile nei confronti di coloro i quali sono stati iscritti ad un fondo speciale (es autoferrotranvieri) ma ai quali è

stata liquidata la pensione (fatto quindi possibile) interamente secondo le regole dell'Ago.

Giova evidenziare altresì che tutte le leggi che hanno fatto riferimento ad una quota di pensione, hanno sempre considerato la stessa come parte di una pensione, corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva acquisita fino ad un certo momento e calcolata secondo una determinata normativa.

In conclusione quindi l'espressione "*quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria*" è da intendere nel senso di quota di pensione (e non una parte della stessa) calcolata secondo i criteri ante armonizzazione (L. 335/1955), più favorevoli rispetto a quelli del regime generale.

Si ribadisce che in un sistema composito a finanziamento significativamente pubblico, il contributo assicurativo del singolo non soddisfa esclusivamente un interesse personale del soggetto lavoratore e che la possibilità di assicurare a quest'ultimo, dopo il pensionamento, un livello di vita pari a quello garantitogli dal reddito di lavoro costituisce soltanto un traguardo ottimale di cui i tempi ed i modi sono lasciati alla discrezionale valutazione del legislatore (Sent Corte Cost. nn. 26/80; 146/72).

La stessa norma, nella tabella A, fissa lo stesso ammontare del contributo di solidarietà commisurato in base a diverse aliquote agli anni complessivi di iscrizione al Fondo.

L'aliquota, infatti, varia in funzione degli anni di iscrizione in maniera direttamente proporzionale (0,3% per gli iscritti da 5 fino a 15 anni; 0,6% da 15 a 25 anni e 1,0% oltre 25 anni).

La previsione di una siffatta variazione in aumento ha un senso proprio in un'ottica di bilanciamento dei benefici derivanti dal calcolo del trattamento pensionistico, in considerazione degli anni di iscrizione al Fondo.

Chiaramente, la diversificazione legislativa a nulla sarebbe servita qualora – accedendo alla tesi della sentenza – il contributo si sarebbe dovuto applicare sulla "differenza" tra la quota calcolata secondo la disciplina del Fondo e quella dell'AGO.

La tesi affermata nella sentenza produce a favore dell'iscritto un duplice ed ingiustificato vantaggio ( maggiore rendimento contributivo, oltre che il pagamento del contributo solo sulla parte risultante dalla differenza tra la quota di pensione calcolata

secondo il Fondo e la quota fittizia calcolata come se l'assicurato fosse stato iscritto all'AGO).

La norma impone invece il pagamento del contributo di solidarietà a favore di tutti i pensionati ed iscritti ai Fondi sostitutivi.

Il predetto contributo, infatti, è stato istituito in un'ottica di autentica solidarietà, allo scopo di determinare in modo equo il concorso di iscritti e pensionati delle Gestioni previdenziali confluite nel FPLD, e del Fondo di previdenza per il personale di volo, al riequilibrio dei fondi di appartenenza. I Fondi interessati dal disposto de quo sono pertanto gli ex Fondi: Elettrici, Telefonici, Autoferrotranvieri, INPDAI ed il Fondo volo.

Peraltro, il D.l. n. 201/11 (Decreto salva Italia) ha quale fine precipuo di “garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo”.

Il legislatore, quindi, anche in ossequio ai vincoli di bilancio, ha ritenuto del tutto ragionevole prevedere un contributo di solidarietà su pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo.

Appare chiaro, che se si dovesse accedere alla tesi consacrata nella statuizione, il contributo predetto, oltre ad essere calcolato in relazione ad un dato fittizio (quota determinata secondo l'AGO), **avrebbe un importo irrisorio** (nell'esempio fatto la sua base imponibile sarebbe rappresentata da 30 invece che da 100), per cui **la misura finanziaria adottata dall'ordinamento perderebbe ogni rilievo in un momento storico caratterizzato da rilevanti difficoltà finanziarie.**

**Il legislatore, chiaramente e semplicemente, ha manifestato l'esigenza di assoggettare al contributo quelle pensioni di cui una quota risulti caratterizzata dall'applicabilità di criteri di calcolo “speciali” rispetto a quelli dell'Ago attraverso l'espressione letterale “ quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria”.**

La portata della norma si spiega, nel senso predetto, a maggior ragione in considerazione del fatto, già sottolineato, che il contributo non è applicabile nei confronti di quei lavoratori (iscritti ad es- al Fondo autoferrotranvieri) ai quali, in seguito ad opzione, sia stata liquidata la pensione interamente secondo le regole AGO.

Pertanto, conclusivamente deve ritenersi che l'espressione " quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria" sia da intendere nel senso di **quota di pensione**, e non di una **parte di essa**, calcolata secondo i criteri ante armonizzazione di cui alla legge n. 335/95, più vantaggiosi rispetto a quelli del regime generale.

Il legislatore ha quindi considerato l'applicazione del contributo solo sulla quota di pensione calcolata in base alle regole diverse dall'AGO

Inoltre, il concetto di quota, come delineato, si spiega in quanto il legislatore ha ritenuto di assoggettare al contributo de quo solo la quota di pensione maturata in base all'anzianità contributiva maturata sino al 1995. E ciò in quanto, in via graduale, dal gennaio 1996, le regole di calcolo dei trattamenti per gli iscritti a tali fondi sostitutivi, sono state oggetto di armonizzazione .

E' opportuno anche rilevare come nel nostro sistema giuridico previdenziale - che trova nell'art. 38 della Costituzione la disposizione cardine che presiede alla sua evoluzione ed all'elaborazione dei relativi principi - l'obbligazione di versare i contributi e quella di erogare le prestazioni previdenziali **non possono in alcun modo esser configurate come obbligazioni corrispettive**, rette dal principio dell'adeguatezza del sacrificio patrimoniale in relazione al sacrificio della controparte.

Ciò non soltanto perché le due obbligazioni fanno capo a rapporti distinti che possono intercorrere anche tra soggetti diversi ( l'obbligazione di erogare la prestazione previdenziale correndo sempre tra l'Ente ed il soggetto tutelato, mentre quella contributiva può avere come soggetto passivo un terzo); non soltanto perché difetta equivalenza del contributo al rischio assunto dall'Ente previdenziale; ma anche il nesso di strumentalità, che pure è configurabile tra le due obbligazioni, può attenuarsi o scomparire del tutto come avviene nei casi di c.d. " automaticità" delle prestazioni ( art. 2116 C.C.; cfr. anche art. 40 L. n° 153-1989 e succ. mod.) ovvero nei casi di contribuzione figurativa ( cfr. art. 49 cit. l. n° 153-1969, 56 DL n° 1827/35, 190 e 11 cit. L. 818/57 come mod. con sentenza Corte Cost. n° 2/1961 ; e in genere, le numerose disposizioni regolanti l'accredito di contribuzione figurativa). Di tal che , come è stato anche esattamente rilevato in dottrina - le due obbligazioni " non realizzano la composizione di un conflitto di interessi tra soggetti obbligati ma sono destinate a soddisfare un interesse da questi diverso e ad esso superiore".



Pertanto, sia l'obbligazione contributiva che l'obbligazione di prestazione previdenziale trovano il proprio titolo e la propria giustificazione unicamente nella legge, rimanendo esclusa ogni relazione di assoluta sinallagmaticità tra l'una e l'altra obbligazione.

Dunque, nella fattispecie per cui è causa il contributo di solidarietà trova proprio titolo nel verificarsi delle condizioni dalla legge previste come fonte del relativo obbligo.

Pertanto, il relativo versamento potrà in concreto configurarsi come indebito o perché effettuato fuori dai casi previsti dalla legge o perché in presenza di una norma esonerativa: nella fattispecie, nessuna delle predette circostanze è sussistente ovvero configurabile;

Tutto ciò premesso, l'Inps, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, **impugnando, sui presupposti di tutto quanto detto, pure lo specifico capo di sentenza di primo grado che liquida le spese, nel richiamare integralmente le difese tutte svolte nel corso del giudizio di primo grado**, previo invito alle parti appellate a costituirsi in giudizio nei termini, forme e modi di legge, e con espresso avvertimento che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, formula le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, revocando/ annullando altresì la disposta condanna alla restituzione di parte delle somme prelevate.

Con vittoria di spese e competenze dei due gradi giudizio.


Si dichiara che il procedimento verte in materia di contribuzione obbligatoria

Ai sensi dell'art. 37 D.L. 98/11, conv. in l. 111/2011, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile.

Si producono i seguenti documenti:

1) copia conforme sentenza n.2285/17 del Tribunale di Roma

Roma, 30.3.2017



avv. Michele Sordillo



R.G.: 1098/2017

**Corte D'Appello di Roma**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

UFFICIO RUOLO GENERALE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede, visto l'art. 435 c.p.c.

Nomina Giudice Relatore il Cons. **MARASCO MARIA ROSARIA**

E fissa l'udienza di discussione per il giorno *16-10-2018* ore *10.30*

Presso: Corte D'Appello di Roma

Sezione/Collegio: 02 - COLLEGIO II


c/o Corte D'Appello di Roma, Via R. Romei angolo Via A. Variscc

Si comunichi alla difesa appellante

13/04/2017

Roma, *21-4-17*

Il Presidente



COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Z.	S.
141	8

Reg 0/2017 Modello A/Ter P Rich.

Cr.39809 - 1/1

Richiedente INPS

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

BADIA MARIO + 69 , RAPP.TI E DOM.TI PRESSO LO STUDIO DEGLI AVV.TI PAOLO E ALBERTO BOER

LAVORO

PIAZZA COLA DI RIENZO,69 00192 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

*AS*  
*AS*  
*incaricato alla ricezione*

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA Ufficiale Giudiziario/Funziario

05 GIU. 2017

valter SARDELLA  
 UFFICIALE GIUDIZIARIO B3  
 CORTE DI APPELLO DI ROMA

km 6  
trasf. € 2.18

Atto notificato ai sensi dell'art. <input type="checkbox"/> 139 c.p.c. <input type="checkbox"/> 660 c.p.c. Avviso Spedito con Racc. n. _____ ROMA il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____	Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA, <input type="checkbox"/> per non aver rinvenuto alcuno all'indicatedo domicilio; <input type="checkbox"/> per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge. ROMA il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____ Eseguita Affissione a norma di legge ROMA il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____ Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____
---	--

Data richiesta

01/06/17

Ufficiale Giudiziario

115

null  
01/06/2017 13:21

SARDELLI ARMANDO, SPADA CLAUDIO, STEFANINI GIUSEPPE, STOPPA LUCIANO,  
 TERRENO PAOLO, VLADOVICH RODOLFO, BATTUELLO GIANCARLO, BRUNO SERGIO,  
 CARASSAI GIOVANNI, CIACCASASSI GIANNI, CIPRIANI PASQUALE, COLANTONIO  
 ROBERTO, DE FLAMMINEIS AUGUSTO, MONTEBELLO LUCIANO, MORETTO  
 GIANCARLO, MANCINI PAOLO

elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cola di Rienzo n.69 , cap. 00192, presso lo studio  
 degli avvocati Paolo e Alberto Boer, che li rappresentano e difendono, ivi consegnandolo mani di

*valter SARDELLA*  
 UFFICIALE GIUDIZIARIO B3  
 CORTE DI APPELLO DI ROMA

